

**COMUNE DI MALITO**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N° 27 del 31/12/2018**

**OGGETTO:**

**Formulazione direttive definitive ed in sede ricognitiva per la  
contrattazione fondo al 31.12.2018.**

L'anno 2018, addì 31 del mese di Dicembre, alle ore 13,45, nella sala delle  
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente</b>
<b>Dr. DE ROSA FRANCESCO MARIO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Sig. ALFANO ANTONIO</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Arch DE MARCO VALENTINA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. 3 e assenti n. 0 componenti Giunta.

**Partecipa il Segretario Comunale Dott. BRUNO ROSASPINA**

Il Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la  
riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

**Oggetto: Formulazione direttive definitive ed in sede ricognitiva per la contrattazione fondo al 31.12.2018.**

La GIUNTA COMUNALE

**RITENUTA** la necessità che sull'argomento in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni del Comune;  
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione sottoposta dal Sindaco per quanto di seguito si riporta.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali ed in particolare l'art. 15 del CCNL 31.03.99, l'art. 4 del C.C.N.L. 5/10/2001, l'art. 32 del C.C.N.L. 22.01.2004, l'art. 4 del C.C.N.L. 9/05/2006 e art. 8 del CCNL 11/04/2008;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali Ccnl triennio 2016/18 sottoscritto il 21 maggio 2018;

Preso atto di quanto contenuto della determinazione del servizio finanziario n. 12 del 10/12/2018 ad oggetto: Costituzione e ricognizione del fondo per la ripartizione delle risorse decentrate per gli anni 2016, 2017 ed anno 2018 – (Nuovo CCNL triennio 2016/2018 del 21.05.2018) secondo la quale:

*"Richiamata la legge 122/10 ed in particolare l'art. 9 comma 2 bis secondo cui a decorrere dal 1/01/2011 e sino al 31/12/2013 (per come successivamente prorogato a successivo anno l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*

*Che quanto alla costituzione del fondo deve farsi preliminarmente riferimento al prospetto allegato all'ultima determinazione della giunta comunale n. 50 del 04/11/2011 preso atto che a seguito della citata costituzione la stessa risulta sottoposta a cura della delegazione trattante con verbale del 18/12/2015 se pur a livello procedurale non è seguita la formale ripartizione;*

*Considerato dovere determinare, la costituzione e ricognizione del fondo dal 2016 e sino al 31.12.2018 tenendo conto per quest'ultimo degli interventi e modifiche apportate con il nuovo CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018, per il suo riparto attraverso la contrattazione integrativa, mediante una preventiva e compiuta operazione di ricognizione al 31.12.2018 e calcolo ricognitivo della effettiva consistenza del fondo, fermo il rispetto della normativa del art. 9 comma 2 bis, vuoi per l'art. 9, c. 21, L. 122/2010 che ne ha imposto per gli anni interessati, il blocco del salario accessorio ed in particolare dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica;*

*Visto il comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), che stabilisce "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".*

*Richiamati, a riguardo, i principi diramati dalla magistratura contabile sul rispetto all'importo complessivo dell'anno 2015; i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 145/2016, hanno evidenziato che l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riproducendo sostanzialmente la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010)*

stabilisce un limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, il quale:

- a) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- b) deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Richiamato inoltre il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D.Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: "Art.23 (Salario accessorio e sperimentazione) - c.2. "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei D. Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.
- dallo scorso 1° gennaio 2017 con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto di quello assumibile; pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

Accertato:

- che se il fondo del 2016 non poteva superare il 2015 i fondi dal 2011 al 2014 non potevano superare quello del 2010 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
- a fronte di questa scelta viene invece meno il vincolo della riduzione in misura proporzionale al calo del personale in servizio;
- i fondi per la contrattazione decentrata a partire dal 2015 devono contenere, nella parte stabile, una diminuzione pari al taglio del fondo operato nel 2014 per restare nel tetto di quello del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio.
- nel 2016 la riduzione per la diminuzione del personale doveva tenere conto, in riduzione, di quello assumibile, a prescindere dalla effettiva assunzione in servizio; quindi, ci si deve riferire unicamente alle capacità assunzionali previste nella programmazione, anche tenendo conto dei resti non utilizzati del triennio precedente;
- che come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017: l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015 bensì il 2016 e non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- che, benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015;

Tanto accertato, evidenziato che nella costituzione e ricognizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

Precisato:

che quanto all'inclusione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, a mente del d.lgs n. 75/17, detta inclusione deve ritenersi superata vuoi per intervenuto orientamento giuscontabile, vuoi per l'intervento di riformulazione legislativa che ha specificato la portata della questione e, per gli effetti, non si dovranno più comprendere nei limiti del tetto di spesa del personale e nel fondo del salario accessorio, ma nel capitolo della spesa per l'opera e la fornitura di beni e servizi; che, in particolare, quanto agli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, l'art. 1, co. 526, della Legge n. 205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), inserendo il co. 5-bis: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che il fondo anno 2018, ovvero nella ricognizione del fondo al 31.12.2018, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite;

Che, dopo avere individuato l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2018, l'importo del fondo dell'anno 2016;

Considerato che nella costituzione in sede di ricognizione del fondo dal 2016 e sino al 31.12.2018 (tenendo conto per quest'ultimo degli interventi e modifiche apportate con il nuovo CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018), con separate schede di costituzione per ciascun anno interessato, come da allegati (A) B) e C)) di seguito nel dispositivo, ai fini della sua ripartizione, si deve tenere conto:

A) per parte stabile: a) delle quote stabili vincolate, rese indisponibili alla contrattazione delle indennità di comparto, delle progressioni orizzontali già attribuite e non cessate; b) della quota, una volta calcolato quanta parte dello stabile già utilizzata, residua che resta vincolata per la parte stabile (per ciascun anno 2016, 2017 e 2018 oggetto della presente ricognizione) che concorre all'erogazione di eventuali indennità per progressioni future maturate e attribuibili che hanno un carattere stabile.

B) Per la parte variabile: a) delle proiezioni delle principali destinazioni per gli istituti in parte variabile da precedente CCDI e tenuto conto delle disponibilità residue non utilizzate per la parte stabile (nel principio secondo cui le quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio, parte stabile, possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile), una volta calcolato quanta vincolata, quanta già utilizzata, avendo cura di prevedere come vincoli in parte stabile i residui che concorrano all'erogazione di eventuali indennità per progressioni future maturate e attribuibili che hanno un carattere stabile, per come specificato al punto A);

Evidenziato, in principio, che nella determinazione delle proiezioni delle principali destinazioni in parte variabile, in sede di ricognizione a fine di esercizio, deve tenersi conto che l'attività di progetti ovvero piani di lavoro, c.d. produttività, deve contenersi nel limite e sulla base degli impegni preventivamente assunti e risultati prodotti e che, pertanto, in assenza non possono utilizzarsi e destinarsi quote in parte variabile per dette finalità di produttività;

Evidenziato che nella proiezione delle principali destinazioni in parte variabile, sempre in sede di ricognizione, in via residuale, prioritariamente ai progetti in assenza di preventivi obiettivi e piani di lavoro, per un principio di ragionevolezza e di buon amministrazione, può tuttavia tenersi conto delle funzioni ed istituti effettivamente realizzati in questo Ente (quali disagio, rischio) imputabili al personale che di fatto ne sarebbe dovuto essere destinatario negli anni pregressi 2016 e 2017 e protratti di fatto al 31/12/2018, posto che le esigenze di lavoro legati ad detti istituti si sono comunque realizzati in concreto in capo ai soggetti che effettivamente ne hanno esercitato e continuato ad esercitare le funzioni in situazioni rispondenti alla disciplina degli stessi istituti in parola per la loro spettanza; funzioni ed istituti di fatto esercitati dal personale nell'esclusivo interesse pubblico senza soluzione di continuità, per gli anni pregressi, anche oggetto di precedenti accordi in fasi preliminari itineranti la contrattazione degli istituti, pur prescindendo dalle particolari situazioni che non hanno potuto portare alla conclusione delle trattative anche a causa degli incidenti riflessi del blocco e vincoli provenienti dalle disposizioni normative finanziarie alla spesa del salario accessorio, dato atto, in ogni caso, che con la distribuzione di

*tali istituti per detti anni pregressi, in un principio di ultrattività, non viene meno il rispetto dei limiti e vincoli di spesa in materia di personale, precisato che la corresponsione di tali istituti (rischio e disagio) possa avvenire sul riconoscimento e disposizione del dirigente del personale;*

*Precisato, in particolare, che nella fattispecie dell'Ente, limitatamente agli istituti (disagio e rischio) in quanto di fatto esercitati dal personale, per gli anni 2016/17 e sino al 31.12.2018, nel principio di ultrattività, ad evitare battute di arresto alla funzionalità e continuità dei servizi in atto legati a detti istituti, questi possono trovare imputazione a fronte della parte variabile tenuto conto delle disponibilità residue non utilizzate per la parte stabile ( nel principio secondo cui le quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio, parte stabile, possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile), una volta calcolato in parte stabile quanta parte vincolata, quanta già utilizzata e avendo cura di prevedere e vincolare ( per ciascun anno 2016/2017 e 2018 oggetto della presente ricognizione) in parte stabile la quota residua che concorre all'erogazione di eventuali indennità per progressioni future maturate e attribuibili che hanno un carattere stabile, per quanto al punto B) ;*

*Dato atto, in particolare, per le progressioni orizzontali, nella costituzione del fondo delle risorse decentrate, quanto alla parte stabile a cui le stesse legittimamente imputarsi, si deve calcolare l'importo del fondo di parte stabile e subito dopo si deve calcolare quanta parte già utilizzata ed avendo ben cura di prevedere come vincoli in parte stabile i residui che concorrano all'erogazione di eventuali indennità per progressioni future maturate e attribuibili che hanno un carattere stabile, per come specificato al punto A);*

*Che, pertanto, con la contrattazione decentrata si potrà stabilire, eventualmente, che si dia corso a nuove progressioni orizzontali maturate e attribuibili da vincolare per la parte stabile potendo consentire, nel limite di parte stabile, la progressione per tutte le categorie che oggettivamente hanno risentito del fermo della contrattazione per gli anni successivi al 2010 in ragione dei vincoli imposti dalla L. 122/2010 che ne ha imposto per gli anni, il blocco del salario accessorio e dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica degli stipendi;*

*che ovviamente le quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio parte stabile (una volta calcolate le quote vincolate per parte stabile per come sopra ed al punto A) e B), possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile. Non è invece possibile il viceversa, cioè destinare quote del fondo variabile a finanziare la parte stabile, in quanto viene a mancare il necessario requisito della certezza delle disponibilità economiche.*

*Preso atto in principio che è del tutto evidente che ogni nuova progressione orizzontale sottrae risorse al fondo e limita quindi la possibilità di effettuare di nuove, mentre le cessazioni dal servizio e le progressioni verticali liberano risorse nella parte stabile del fondo, fatto sempre salva l'applicazione della legge 122/10 ed in particolare l'art. 9 comma 2 bis secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, per gli anni di riferimento di detto obbligo, preso comunque atto che dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, venendo in sostanza meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio".*

Tanto precisato e per come contenuto nella citata determinazione n. 12 del 10/12/2018;

Considerato che la costituzione del fondo delle risorse appartiene alle prerogative delle singole amministrazioni, per cui esso non entra nell'ambito delle materie oggetto di contrattazione decentrata; in particolare, la costituzione del fondo appartiene alla sfera delle competenze dirigenziali, per cui esso deve essere costituito con provvedimento del responsabile del settore finanziario individuato come competente; siamo dinanzi a mere operazioni di calcolo, non essendovi margini di apprezzamento discrezionale.

Evidenziato che una tappa essenziale per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa è costituita dalla preventiva determinazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate per la parte fissa e per la parte variabile, quantificando sia le voci di alimentazione (fonti di alimentazione) sia di destinazione, precisato che nello stesso sono riportate le dovute voci come disponibili da utilizzare, come segue da prospetto.

Preso atto che la determinazione dirigenziale di costituzione del fondo e di ricognizione interna delle risorse finanziarie disponibili assurge al rango di mero atto endoprocedimentale nella concatenazione dei vari provvedimenti; un necessario presupposto propulsivo di quel complesso procedimento amministrativo che porterà l'organo di governo (Giunta comunale) a fissare definitivamente con una delibera i criteri e direttive di ripartizione delle risorse, che devono precedere l'avvio delle trattative;

Che, in sostanza, si tratta di un procedimento amministrativo, nell'ambito del quale modello, l'esercizio del potere inizia con l'adozione del provvedimento di direttive giuntali che si articola sulla base di altri provvedimenti interprocedurali (endoprocedimentali) presupposti da parte degli organi contabili (finanziario e revisionali) di costituzione del c.d. fondo per le risorse decentrate;

Che nell'ambito della citata concatenazione degli adempimenti procedurali preventivi interprocedurali, facenti parte del complesso procedimento preventivo alle direttive giuntali e alla convocazione della delegazione della contrattazione, rientra la necessaria acquisizione del parere del Revisore dei conti sulla quantificazione del fondo, in virtù dei compiti di vigilanza sull'attività contrattuale e di verifica sulla gestione della spesa del personale in ordine alla quantificazione del fondo per il salario accessorio, parte stabile e parte variabile, sostenibilità e rispetto dei vincoli sul taglio del fondo in caso di diminuzione del numero dei dipendenti e rispetto dei vincoli sul limite del tetto del fondo rispetto ai limiti derivanti delle disposizioni finanziarie e quant'altro doversi accertare in materia in ordine alla quantificazione del fondo, in aggiunta dall'adozione della determinazione di costituzione del fondo e preventivo all'attività della determinazione delle direttive dell'organo di governo (giunta comunale) alla contrattazione.

Che per come ribadito, dall'ARAN, spetta alla giunta comunale, organo di governo, l'avvio delle trattative di contrattazione decentrata integrativa (con riferimento anche agli istituti oggetto della ripartizione delle risorse decentrate - c.d. fondo - facente parte appunto della materia della contrattazione decentrata integrativa), attraverso la formulazione preventiva di apposite direttive ed obiettivi per la ripartizione delle risorse decentrate alla delegazione trattante di parte pubblica e sulla base della certificata costituzione e disponibilità del fondo ovvero delle risorse decentrate da parte dell'ufficio finanziario, unitamente alla certificata verifica revisionale anche in via preventiva e cautelativa prima che le relative direttive vengano adottate. Nelle direttive giuntali devono essere definiti e contenuti gli obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse e i vincoli, con particolare riferimento a quelli di ordine finanziario;

Che la giunta con le direttive definisce la cornice entro cui la delegazione si deve muovere e che la giunta, nel merito è chiamata a verificare nella fase conclusiva.

Preso atto e precisato che i vincoli procedurali per come sopra sono giudicati dall'Aran come necessari ed indispensabili ed il loro mancato rispetto determina l'inesistenza dei contratti collettivi decentrati integrativi (richiesti con riferimento anche agli istituti oggetto della ripartizione delle risorse decentrate - c.d. fondo - facenti parte appunto della materia della contrattazione decentrata integrativa ovvero materie ed istituti in esso comprese) e di conseguenza la loro assoluta incapacità a produrre legittimamente effetti nella sfera giuridica delle parti e, conseguentemente, dei lavoratori destinatari;

Dato atto che nel contratto integrativo, sottoscritto dall'Aran e delle organizzazioni sindacali lo scorso 27 luglio, viene stabilito che «Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2017, hanno convenuto sulla durata annuale del presente Cci, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo Cci, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Ccnl 12 febbraio 2018 (che per il comparto funzioni locali si deve far riferimento all'articolo 8, comma 1 del Ccnl del 21 maggio 2018), le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di ottobre, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021».

Per le motivazioni e contenuti in premessa, per tanto precisato e premesso;

Preso atto della ricognizione di costituzione del fondo per come dalla citata determinazione del servizio finanziario, di quanto nella stessa determinazione contenuto, per come in premessa, con riferimento anche al dispositivo della stessa determinazione e suoi allegati, e visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in ordine alla quantificazione del fondo per come in allegato;

Ritenuto, per gli effetti, nell'ambito e ratio di quanto sopra esposto, di formulare le linee di indirizzo e direttive ed in sede ricognitiva per la distribuzione del fondo al 31.12.2018;

Preso che a tutt'oggi non è stata presentata la piattaforma contrattuale per l'avvio della Contrattazione decentrata di parte normativa e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere, alla stipula di un Contratto integrativo economico, a valere ricognitivo per gli effetti e sulla base della stessa ricognizione del fondo per di quanto contenuto della determinazione del servizio finanziario n. 12 del 10/12/2018 ad oggetto: Costituzione e ricognizione del fondo per la ripartizione delle risorse decentrate per gli anni 2016, 2017 ed anno 2018....., nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto decentrato normativo;

**si propone alla Giunta comunale di deliberare,  
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

Per gli effetti, nell'ambito e ratio dei su citati punti, di formulare le direttive definitive ed in sede ricognitiva per la distribuzione del fondo al 31.12.2018, con le quali definiti gli obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse e i vincoli quanto anche ai criteri di disciplina dei diversi istituti. Di formulare apposito atto di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica in merito alla stipulazione del contratto decentrato integrativo di parte economica, e precisamente, le seguenti direttive.

#### **Progressioni orizzontali per la parte stabile.**

- a) di formulare indicazione per programmare le progressioni economiche orizzontali, con applicazione delle norme regolamentari vigenti approvate e definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni da stabilire in sede di contrattazione decentrata e comunque nell'ambito delle risorse disponibili di parte stabile, dando indicazione di:  
programmare le progressioni economiche orizzontali e di finanziare con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° aprile 2018 e, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo;  
di stabilire quale base di riferimento per l'attribuzione delle progressioni le valutazioni della performance individuale e organizzativa del personale responsabile di settore per le annualità precedenti e della formazione ed esperienza (salvo che per la responsabilità conferita successivamente) al fine di garantire l'applicazione dei principi di imparzialità e concorrenza a tutela delle procedure selettive;  
Dato atto, in particolare, che per le progressioni orizzontali, quanto alla parte stabile a cui le stesse legittimamente imputarsi, si deve calcolare l'importo del fondo di parte stabile e subito dopo si deve calcolare quanta parte già utilizzata ed avendo ben cura di prevedere come vincoli in parte stabile i residui che concorrano all'erogazione di eventuali indennità per progressioni future maturate e attribuibili che hanno un carattere stabile, per come specificato nella stessa **determinazione n. 12** del 10/12/2018 ;  
Che, pertanto, con la contrattazione decentrata si potrà stabilire che si dia corso a nuove progressioni orizzontali maturate e attribuibili da vincolare per la parte stabile potendo consentire, nel limite di parte stabile, la progressione per tutte le categorie che

oggettivamente hanno risentito del fermo della contrattazione per gli anni successivi al 2010 in ragione dei vincoli imposti dalla L. 122/2010 che ne ha imposto per gli anni, il blocco del salario accessorio e dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica degli stipendi;

Deve comunque precisarsi che l'istituto della progressione costituisce un sempre un incentivo a carattere premiante nei confronti dei dipendenti che hanno dimostrato di saper fare sempre meglio il proprio lavoro e, pertanto, deve presupporre in ogni caso una valutazione seria e rigorosa, anche se "proporzionata" alla categoria di inquadramento, delle prestazioni e dei risultati del personale nel periodo annuale di riferimento, tenendo anche conto quale base di riferimento per l'attribuzione delle progressioni delle valutazioni della performance individuale e organizzativa del personale responsabile di settore per le annualità precedenti e formazione ed esperienza del personale, salvo che il conferimento della responsabilità del settore sia avvenuta successivamente, valutazione da definire in ogni caso in sede di contrattazione.

Da quanto precisato, dovrebbe risultare evidente che, in base alla disciplina contrattuale, la progressione economica deve avere carattere necessariamente selettivo e una seria procedura di valutazione da definire in contrattazione decentrata integrativa. Non sono, quindi, consentite soluzioni volte ad aggirare, sostanzialmente, questo vincolo e fermo restante la regola dell'art. 9 del CCNL dell'11/4/2008 (requisito del possesso da parte del lavoratore di un periodo di permanenza nella posizione in godimento di 24 mesi).

Ai fini dell'assegnazione dei passaggi economici, il responsabile del personale, o il Segretario per i responsabili, provvederà con criteri selettivi tenendo eventualmente conto dei meccanismi e criteri già in precedenza disciplinate nella contrattazione integrativa ultima ancora vigente e da confermare e definire in sede di contrattazione decentrata integrativa; ogni lavoratore sarà valutato esclusivamente sul comportamento nella attività ordinaria quotidiana (si intende per comportamento la modalità con cui il lavoratore svolge l'attività lavorativa sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo), delle performance degli anni precedenti.

#### **Altre destinazioni per la parte variabile.**

- a) Preliminarmente precisare che:  
ai fini della produttività la stessa non ha potuto trovare adeguato riscontro in preventivi atti determinazioni di progettazione che individuino specifici obiettivi e risultati da parte di ciascun settore, ritenuti indispensabili, in rispetto al principio normativo di divieto di automatismi e di distribuzione in maniera indifferenziata del fondo, in assenza di obiettivi da prefissare preventivamente, in assenza di preventivi obiettivi e piani di lavoro, per come precisato nella stessa determinazione di costituzione del fondo;
- b) per come da determinazione n. 12 del 10/12/2018, le quote residue per altre destinazioni ivi indicate nella stessa relazione del revisore dei conti, possono individuarsi in quelle non utilizzate per la parte stabile (*nel principio secondo cui le quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio, parte stabile, possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile, mentre non è invece possibile il viceversa, cioè destinare quote del fondo variabile a finanziare la parte stabile, in quanto viene a mancare il necessario requisito della certezza delle disponibilità economiche*) - una volta calcolato in parte stabile quanta parte vincolata, quanta già utilizzata e avendo cura di prevedere e vincolare in parte stabile la quota residua che concorre all'erogazione per progressioni maturate e attribuibili che hanno un carattere stabile - possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile.

Tanto precisato, ai fini della destinazione di dette quote residue per parte variabile, in sede di contrattazione, può tenersi conto delle funzioni ed istituti effettivamente realizzati in questo Ente (in particolare riferiti al disagio e rischio) imputabili al personale che di fatto ne sarebbe dovuto essere destinatario negli anni pregressi 2016 e 2017 e protratti di

fatto al 31/12/2018, posto che le esigenze di lavoro legati ad detti istituti si sono comunque realizzati in concreto in capo ai soggetti che effettivamente ne hanno esercitato e continuato ad esercitare le funzioni in situazioni rispondenti alla disciplina degli stessi istituti in parola per la loro spettanza, precisato che la corresponsione di tali istituti (rischio e disagio) possa avvenire sul riconoscimento e disposizione del dirigente del personale che ne certifichi l'esistenza delle condizioni dell'esercizio di fatto da parte del personale, per gli anni 2016/17 e sino al 31.12.2018, nel principio di ultrattività, ad evitare battute di arresto alla funzionalità e continuità dei servizi in atto legati a detti istituti, tenuto conto delle disponibilità residue non utilizzate per la parte stabile, per quanto sopra, posto che il responsabile del settore interessato ne certifichi le condizioni del disagio sulla base della disciplina contrattuale quale compenso vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti e cioè che si tratti di esercizio di modalità di prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori.

Di precisare a seguito delle direttive di cui al presente atto che:

- A) il Presidente della delegazione trattante, Segretario Generale dell'ente, o in sua assenza il Responsabile del Settore Amministrativo è autorizzato a convocare la delegazione trattante fissando un termine per l'incontro presso l'ente massimo di 5 giorni; l'azione del Presidente deve limitarsi a presentare e illustrare in sede di trattative di contrattazione decentrata le presenti direttive per come dal presente atto e rimettendo alla giunta ogni eventuale diverse proposte o variazioni alle direttive medesime;
- B) Il Presidente dovrà ritrasmettere alla giunta in caso che in sede di contrattazione vi siano una qualunque proposta di qualunque variazione o modifica o di qualunque non conformità alle direttive del presente atto affinché la giunta si pronunci in merito definitivamente; indi, sulla base della successiva determinazione definitiva giuntale, il Presidente procede ad una successiva convocazione per rappresentare in sede di delegazione trattante le determinazioni definitive della giunta cui dovranno attenersi la delegazione trattante;
- C) l'ipotesi di accordo di distribuzione fondo, che forma oggetto della contrattazione quale istituto disciplinato della contrattazione integrativa decentrata medesima, una volta sottoscritta (come ipotesi) unitamente alla relazione tecnica finanziaria viene trasmessa al revisore dei conti al quale si demanda, come per legge, affinché verifichi espressamente " che le clausole e contenuti della contrattazione decentrata siano coerenti con le previsioni del CCNL, la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e che i relativi oneri e costi siano coperti e, tenendo conto delle evoluzioni delle leggi finanziarie in materia di contenimento di spesa del personale;
- D) una volta acquisito il parere del revisore di cui sopra per come sopra viene trasmesso alla giunta l'ipotesi di accordo ovviamente correlata della relazione finanziaria e del parere del revisore;
- E) Nella fase conclusiva la giunta verifica nel merito i contenuti dell'ipotesi dell'accordo in parola ed il rispetto delle prioritarie direttive giuntali ed autorizza o meno la sottoscrizione definitiva.

Di precisare e stabilire, a modifica di ogni altra deliberazione, che la delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa è composta:

a) per la parte pubblica: 1) da un Presidente individuato nella figura del Segretario generale o in sua assenza del responsabile del Settore amministrativo /finanziario Dirigente con la duplice funzione di membro e presidente facente funzioni; precisato che detta sostituzione potrebbe ritenersi legittima detta sostituzione, vuoi nei principi di esclusiva ed inderogabile responsabilità in capo al Dirigente /responsabile di settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del TUEL, vuoi per le ulteriori funzioni di controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis comma 1) in capo ai responsabili di settore al cui controllo preventivo rimessi anche gli atti della contrattazione, non

potendo le funzioni del segretario sfociare in adempimenti facenti parte di fasi preventive che si concretano in partecipazioni istruttorie (quali le procedure di contrattazione) che influiscono e preordinati all'adozione di atti o attività gestionali, in quanto responsabile della corruzione ed organo di controllo successivo sugli stessi atti (determinazioni dirigenziali derivanti ed applicativi della stessa contrattazione), ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2 del TUEL; 2) nonché dai restanti dirigenti/responsabili di settore.

b) per la parte sindacale: come da parere Aran, la delegazione di parte sindacale è individuata nei seguenti soggetti: RSU e rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie dello stesso CCNL; le dette organizzazioni devono accreditare preventivamente ed espressamente i propri dirigenti sindacali che possono partecipare alla contrattazione specificatamente per questo comune; non sono previsti altri rappresentanti di altre confederazioni o non meglio identificate; la clausola contrattuale non consente la partecipazione di altri soggetti diversi da quelli previsti; quanto al numero dei rappresentanti, di stabilire, a valere di linee direttive, analogamente al parere ARAN, che è necessario ricercare con la controparte sindacale un punto di incontro sul numero massimo dei partecipanti per ogni sigla anche al fine di rendere produttivi i lavori e consentire così una sollecita e positiva conclusione del negoziato in sede di contrattazione; in assenza di accordo deve ritenersi un solo dirigente sindacale per ogni organizzazione territoriale di categoria firmataria del CCNL; allo stesso modo e per gli effetti anche quanto alla RSU al fine di rendere più produttivi i lavori e consentire un sollecita e positivo negoziato in sede di contrattazione decentrata, si richiede una partecipazione equilibrata e proporzionale delle parti, tenuto inoltre conto della natura essenzialmente paritetica della delegazione trattante, che certamente non è stata introdotta nell'ordinamento contrattuale per rafforzare la parte pubblica o solo quella sindacale, dovendosi evitare possibili forme di partecipazioni indiscriminate e generalizzate, senza concreti limiti, con conseguenti possibili squilibri ed aggravamenti all'attività contrattuale che ne potrebbero debordare l'effettivo ruolo e finalità della medesima contrattazione.

Di precisare che in caso di assenza in sede di contrattazione in tutto o in parte delle parti sindacali (territoriali o RSU) risultate regolarmente convocate ovvero in caso che vada deserta o infruttuosa la delegazione trattante, con successiva deliberazione, la giunta comunale deciderà e verificherà di attivarsi autonomamente per procedere alla distribuzione del fondo dovendo l'amministrazione pubblica, comunque, procedere nei tempi ad evitare ritardi nell'applicazione degli istituti devoluti alla contrattazione decentrata.

Che, in virtù di quanto sopra, di formulare sin da ora indirizzo per l'adozione di un atto unilaterale, sostitutivo di un mancato accordo sul contratto decentrato integrativo ovvero risultata deserta o infruttuosa la relativa contrattazione, per la parte economica, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del D.lgs 165/01, che deve considerarsi quale provvedimento provvisorio ed urgente al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attività dell'ente e assicurare l'erogazione ai dipendenti delle somme spettanti a titolo di salario accessorio, in attuazione delle direttive giuntali, ut supra.

Preso atto che agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis, per cui sempre necessario e riservato la dovuta acquisizione della relazione del collegio dei revisori dei conti sulla compatibilità dei costi previsti nell'atto unilaterale sostitutivo a cura della delegazione di parte pubblica nonché la relazione tecnico finanziaria da parte del servizio personale /finanziario.



Sindaco  
Francesco Mario De Rosa

**Oggetto: Formulazione direttive definitive ed in sede ricognitiva per la contrattazione fondo al 31.12.2018.**

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, il seguente parere: Favorevole

31/12/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo/ Finanziario



Felicetta Brunella Galli

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione sopra formulata e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario/amministrativo che si allega;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:


**Formulazione direttive definitive ed in sede ricognitiva per la contrattazione fondo al 31.12.2018.**

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza al fine di consentire il buon funzionamento degli uffici ad evitare battute di arresto alla gestione in corso e per attuazione dei programmi dell'ente;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il SINDACO




La Giunta Comunale



Il Segretario Generale verbalizzante

Avv. Bruno Rosaspina



## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo

Malito li 18/01/2019

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Malito li 18/01/2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo